Al Servizio Tributi

Comune Bisignano

Oggetto: Istanza adesione definizione agevolata provvedimenti ingiunzione per pagamento tributi comunali.

Il/La sottoscritto/a­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_int.\_\_\_\_\_\_

in qualità di:

* titolare
* legale rappresentante
* altro ( specificare)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

della ditta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n.\_\_\_\_\_\_C.F./P.I.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CHIEDE

Di avvalersi della procedura di cui all’art. 3 del Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 6 marzo 2017) per estinguere i debiti relativi al seguente tributo ( produrre istanza per ogni singolo tributo):

* ICI/IMU
* TARSU/TARES/TARI
* TASI
* TOSAP
* IDRICO
* VIOLAZIONE CODICE STRADA
* ALTRO ( specificare)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

di cui agli allegati decreti di ingiunzione:

1. Ingiunzione di pagamento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Ingiunzione di pagamento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Ingiunzione di pagamento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Ingiunzione di pagamento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Ingiunzione di pagamento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Ingiunzione di pagamento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Ingiunzione di pagamento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Ingiunzione di pagamento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’anno\_\_\_\_\_\_\_
9. Ingiunzione di pagamento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
10. Ingiunzione di pagamento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
11. Ingiunzione di pagamento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
12. Ingiunzione di pagamento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
13. Ingiunzione di pagamento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
14. Ingiunzione di pagamento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
15. Ingiunzione di pagamento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
16. Ingiunzione di pagamento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del predetto Regolamento Comunale si dichiara quanto segue:

* la disponibilità ad estinguere il debito in n.\_\_\_\_\_\_rate ( massimo 4).
* di assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti di cui alla presente istanza, a non attivarne di nuovi e/o accettare la rinuncia con compensazione delle spese di lite.

Il sottoscritto dichiara , ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 Luogo e Data Il dichiarante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N.B. Allegare copia documento riconoscimento

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE

**Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1.Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 6-*ter* del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2.Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

**Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all’articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;

 b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lett. a)

c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

 1. Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il **2 maggio 2017.**

2. L’istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), la copia del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell’istanza, l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto di cui all’articolo 4. Nell’istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l’ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 30 giorni dall’approvazione del presente regolamento.

**Articolo 4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata**

1.Il Comune comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di adesione. Qualora l’istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;

 b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;

 c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;

d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi allo tasso legale vigente.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell’ingiunzione di pagamento.

**Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all’articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi dell’articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.